

La tassazione dei redditi da capitale in Italia

La tassazione dei redditi da capitale

Cosa sono i redditi da capitale?

Come dovrebbero essere tassati?

La tassazione dei redditi da capitale

In linea di principio è difficile definire il reddito da capitale, perché assume forme molto diverse



Ciò spiega perché spesso si osservano forme differenti d'imposizione sulle diverse tipologie di redditi da capitale

La tassazione dei redditi da capitale

Si osservano almeno tre forme
d'imposizione:

- 1 l'imposta sui redditi delle società
- 2 l'imposta sulle rendite finanziarie
- 3 l'imposta sui guadagni di capitale

Le recenti riforme della tassazione

- la riforma del 1997-98
- la riforma del 2004
- la riforma del 2008

La riforma del 1997-98

Principali obiettivi:

- Neutralità
- Riduzione della pressione fiscale


Strumenti

- Introduzione della DIT
- Introduzione dell'IRAP

DIT

La DIT: Dual Income Tax

Introdotta nel nostro ordinamento, con la riforma Visco del 1998, per attenuare l'incentivo all'indebitamento presente nel sistema vigente



Una parte degli utili, pari alla remunerazione ordinaria del capitale investito nell'impresa, era tassata al 19%

La DIT: Dual Income Tax

1

“capitale investito nell’impresa”

= incrementi di capitale a partire dal 1996
(*1,4 moltiplicatore super DIT)

2

“remunerazione ordinaria”

= tasso di interesse fissato annualmente dal
Ministero delle finanze (primi anni intorno al
7%)

La DIT: Dual Income Tax

- q DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all'aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società).
- q $ROC = r^* DE_{96}$
- q r^* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio
- q DE_{96} = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30.9.96
- q **Motivo:** consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo è deducibile!

La DIT: Dual Income Tax

- q Perché solo incrementi? $ROC = r^* \Delta E_{96}$
- q Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l'effetto è cumulativo!
- q Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo
- q Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

La DIT: Dual Income Tax

esempio ($r^*=7\%$)


Esercizio 1997	
incrementi di capitale investito dal 1996	100 mila
utile di esercizio ante imposte	50 mila
imposte	$0,19*(0,07*100\text{mila})+$ $0,37*(50\text{mila} - 0,07*100\text{mila})$ $= 17,24$
aliquota media	$=17,24/50 = 34,48 < 37\%$
utili a riserva (ipotesi no distribuzione)	$50\text{mila}-17,24\text{mila} = 32,76\text{mila}$
Esercizio 1998	
nuovi incrementi di capitale investito dai soci	100 mila
incrementi di capitale investito dal 1996	$100+100+32,76 = 232,76\text{mila}$
a1) utile di esercizio ante imposte	50mila
a2) imposte	$0,19*(0,07*232,76\text{mila})+$ $0,37*(50\text{mila} - 0,07*232\text{mila})$ $= 15,568$
a3) aliquota media	$15,568/50 = 31,13\%$
b1) utile di esercizio ante imposte	25mila
b2) imposte (senza vincolo 27%)	$0,19*(0,07*232,76\text{mila})+$ $0,37*(25\text{mila} - 0,07*232\text{mila})$ $= 6,318$
b3) aliquota media (senza vincolo 27%)	$6,318/25 = 25,27\%$
b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%)	$0,27\%*25\text{mila} = 6,75$

La DIT: Dual Income Tax

Il reddito d'impresa è dunque diviso in due parti: remunerazione ordinaria del capitale (tassata con un'aliquota agevolata del 19%) ed extraprofitto (tassato con un'aliquota del 36%)

equivale a una deduzione parziale del costo del capitale proprio

A differenza dell'ACE la DIT italiana prevede un'aliquota positiva per entrambe le componenti



Tale struttura impositiva attenua ma non annulla la convenienza a finanziarsi con capitale di terzi

IRAP

IRAP

1. IRAP è un tributo proprio delle regioni
2. IRAP è un'imposta sul valore aggiunto tipo prodotto netto

IRAP

Presupposto

Esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi

IRAP

Soggetti passivi

- esercenti attività commerciali (enti commerciali, imprese individuali, società di persone e di capitale)
- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni
- enti non commerciali
- pubbliche amministrazioni
- enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto all'interno del territorio dello Stato)

IRAP

Base imponibile

È costituita dal rendimento di tutto il capitale, di proprietà e di debito, dal reddito da lavoro e dal profitto

IRAP

Base imponibile

Imprese

Valore della produzione (ricavi, variazioni rimanenze e lavori in corso) meno

- costi per l'acquisto di materie prime e semilavorati
- costi di ammortamento
- alcune voci relative al costo del lavoro

(contributi Inail, costo dei contratti di apprendistato, 70% del costo dei contratti di formazione lavoro)

IRAP

Deduzioni

La legislazione recente ha introdotto deduzioni importanti per soggetti passivi diversi dalla PA

1. 7.350 euro per contribuenti con imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce fino ad annullarsi in corrispondenza ad un reddito di 180.999.91 euro
2. Due deduzioni alternative finalizzate ad agevolare l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:
 - a. Esclusione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenza a carico dei datori di lavoro per lavoratori a tempo indeterminato, e poi abbattimento base per 4600 (9200 per zone del Sud) euro per assunzione lavoratori a tempo indeterminato
 - b. Deduzione commisurata al numero di dipendenti che compete a tutti i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 euro. Deduzione di 1850 euro per ogni lavoratore dipendente assunto fino ad un massimo di cinque

IRAP

Base imponibile

Imprese

E' anche pari alla somma della remunerazione di fattori:

- *profitti* (capitale di rischio)
- *interessi passivi* (remunerazione del capitale di prestito)
- *salari e stipendi* (remunerazione del lavoro), considerati al lordo delle contribuzioni obbligatorie e dell'accantonamento al Tfr

Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto

1. Ricavi delle vendite	1.000	
2. Costi per materie prime	200	
3. Salari e stipendi	300	
4. Oneri sociali	120	
5. Ammortamenti	50	
6. Interessi e proventi attivi	100	
7. Interessi passivi	150	
8. BI IRES (utili)	280	1-2-3-4-5+6-7
9. BI IRAP (per sottrazione)	750	1-2-5
10. BI IRAP (per addizione)	750	8+3+4+7-6

q **Base imponibile IRES** = Utili = $1000 - 200 - (300 + 120) - 50 + 100 - 150 = 280$

q **Base imponibile IRAP** = valore aggiunto tipo reddito netto =

- per sottrazione: $1000 - 200 - 50 = 750$
- per addizione: $280 + (300 + 120) + 150 - 100 = 750$

Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

IRAP

Aliquota

aliquota legale pari al 4,25%

Dal 2000 le Regioni hanno la possibilità

- di aumentare o diminuire questa aliquota fino ad un punto percentuale
- di differenziarla per settori di attività e per categorie di soggetti passivi

IRAP: obiettivi dichiarati dal governo


- q avvio del **decentramento fiscale** (Irap destinata alle regioni);
- q **semplificazione** del sistema fiscale e contributivo (sostituisce 7 tributi!)
- q maggiore **neutralità** a regime del prelievo in ordine alla scelta dei **fattori produttivi**;
- q **diminuzione del costo del lavoro** per il complesso dell'economia;
- q **riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese**;
- q diminuzione del vantaggio fiscale all'indebitamento; ossia una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L'irap è **neutrale rispetto alle scelte finanziarie**.

IRAP: finalità

- Ilor
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese
- Contributi sanitari e Tassa sulla salute
- Iciap
- Tasse di concessione comunali
- Tassa di concessione della partita Iva

IRAP: chi paga?

Irap - Distribuzione imposta netta
Dichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001



IRAP: quali effetti?

Effetti dell'Irap

- il cuneo fiscale sul capitale dovuto all'Irap è lo stesso sia nel caso di finanziamento con debito che nel caso di finanziamento con capitale proprio: l'imposta è neutrale rispetto alle scelte di finanziamento
- Se gli ammortamenti fiscali coincidono con il reale deprezzamento dei beni strumentali l'Irap è neutrale rispetto alle scelte di impiego dei fattori in quanto produce lo stesso cuneo fiscale su capitale e lavoro: l'imposta è neutrale rispetto alle scelte di impiego di fattori produttivi
- Il costo d'uso del capitale aumenta (CBIT) quindi tale imposta non garantisce la neutralità reale

IRAP: quali effetti?

Studi empirici

- la riforma Dit-Irap ha ridotto il vantaggio fiscale del debito e ridotto l'indebitamento
 - A. Staderini (2001)
 - E. Bontempi, R. Golinelli, S. Giannini (2004)
- la riforma Dit-Irap ha ridotto il costo del capitale e aumentato gli investimenti
 - E. Gennari, G. Maurizi, A. Staderini (2003)
 - G. Arachi, F. Biagi (2004)

IRAP: proposte di riforma

Eliminazione (progressiva?) del costo del lavoro dall'attuale base Irap

- distorsioni nelle scelte delle imprese
- perdita di gettito in caso di esclusione totale: circa 13 mld euro (60% del valore aggiunto settore privato-contabilità nazionale)

Come finanziarla?

- contenimento della spesa: improbabile!
- Nuovi tributi?

La riforma del 2004

Principali obiettivi

- Armonizzazione
- Riduzione della pressione fiscale

Strumenti

- Abolizione della DIT (già sospesa nel 2001 con la cosiddetta “Legge dei 100 giorni”, la quale non ne prevedeva l’applicazione sugli incrementi di capitale successivi al 30 giugno 2001)
- Introduzione dell’IRES (sostituisce IRPEG)

La riforma del 2004

- Previsione di progressiva abolizione dell'Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)
- Revisione regime tassazione rendite finanziarie

IRES

IRES

Soggetti passivi

**società per azioni e in accomandita semplice,
le società a responsabilità limitata, società
cooperative, enti pubblici e privati, eccetto
amministrazioni pubbliche statali
e locali**

IRES

Base imponibile

Reddito d'impresa: reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali

IRES

Base imponibile

La base per determinare il reddito d'impresa è l'utile netto (o la perdita) risultante dal conto economico, a cui si applicano le correzioni in aumento o in diminuzione previste dalla disciplina tributaria

IRES

Aliquota legale

33% dal 2004

IRES

q consolidato fiscale opzionale

L'opzione può essere esercitata se la partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50%

Ø del capitale sociale

Ø dell'utile di bilancio della controllata

IRES

Consolidato fiscale (nazionale o mondiale)

- determinare un'unica base imponibile in capo alla società capogruppo, valida per tutte le società del gruppo
- L'imponibile è pari alla somma algebrica degli imponibili
- Tutti i dividendi distribuiti all'interno del gruppo sono esonerati da imposta
- Gli interessi passivi di una società sono deducibili dal ROL di altre società aderenti al gruppo
- Possibilità di compensare, ai fini fiscali, utili e perdite delle società partecipate

IRES

- q **Participation Exemption** riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate. In particolare è prevista:
- q **Esenzione dei dividendi.** I dividendi distribuiti da società di capitali residenti e non residenti (purché non residenti in paesi a fiscalità privilegiata) e percepiti da società di capitali sono esclusi (attualmente per il 95%) dal reddito imponibile di queste ultime. Questa esclusione non è condizionata a nessun requisito particolare

IRES

q Esenzione delle plusvalenze. Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società (con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti) sono esenti (attualmente al 95%) da imposta purché siano congiuntamente verificate le quattro seguenti condizioni

- ∅ la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie
- ∅ è stata detenuta per almeno un anno
- ∅ la partecipata esercita una effettiva attività commerciale
- ∅ la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata

Tale esenzione è giustificata come correttivo della doppia tassazione solo nel caso in cui le plusvalenze riflettano l'esistenza di utili non distribuiti, mentre risulta immotivata in tutti i casi in cui esse riflettano altri fattori, quali l'andamento generale dei mercati azionari

IRES

q Indeducibilità integrale delle corrispondenti minusvalenze realizzate e delle svalutazioni operate sulle partecipazioni aventi i requisiti per godere dell'esenzione da partecipazione

IRES

La Thin Capitalization

- Obiettivo principale è quello di contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale.
- l'obiettivo è perseguito introducendo una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi

IRES

- q In **Italia**, le norme contro la *Thin Cap* sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni.
- q Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di **4 a 1** (5 a 1 nel 2004)
- q La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi).

IRES

q Dal punto di vista del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la **Thin Cap** e la **Dit**:

∅ con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la **Thin Cap** si opera aggravando il costo del debito.

∅ la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la **Thin Cap** penalizza l'indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali.

IRES

La tassazione per trasparenza

Le società di capitali possono, in alcuni casi, optare per l'attribuzione del reddito d'impresa ai soci (pro-quota)

L'obiettivo è evitare (per le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo) la parziale doppia tassazione degli utili e l'indeducibilità delle perdite

IRES

L'opzione per tale regime è previsto in due ipotesi:

1. Società di capitali i cui soci sono solo società di capitali, ciascuna con percentuale di partecipazione agli utili non inferiore al 10%
2. Srl a ristretta base proprietaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di cooperative a resp limitata) e rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore

Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali

Anno	Sistema di tassazione e aliquota
1982	IRPEG 27% ILOR 16,2%, deducibile dall'Irpeg
1983	IRPEG 36%
1991	ILOR deducibile dall'Irpeg per il 75%
1992	ILOR integralmente indeducibile dall'Irpeg Imposta sul patrimonio netto: 0,75%.
1995	IRPEG: 37%
1996	Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall'imponibile dell'imposta patrimoniale
1997	Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l'aliquota agevolata del 19%. L'aliquota media non può essere inferiore al 27%
1998	Abolizione dell'Ilor, dell'imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell'Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25%
2000	La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2
2001	Irpeg: 36% Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell'aliquota media minima del 27% Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001
2003	Irpeg: 34%
2004	Ires: 33% Abolizione integrale della Dit

Tassazione delle attività finanziarie

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

I redditi delle attività finanziarie si dividono in due categorie:



redditi di capitale (interessi e dividendi)



redditi diversi (plusvalenze e proventi dei prodotti derivati)

Redditi di capitale

- Certi sulla data della loro percezione (scadenza o cedola periodica)
- A volte certi (interessi) a volte incerti (dividendi) nel loro ammontare
- Collegati al passare del tempo

Redditi diversi

- Incerti sulla data della loro percezione (dipendono da acquisto/vendita)
- Incerti nel loro ammontare
- Non collegati al passare del tempo

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione degli interessi

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

a

Gli interessi sono tassati con applicazione di ritenute alla fonte, nel momento in cui vengono corrisposti

b

La ritenuta è a titolo d'acconto, se il percettore è un'impresa

c

La ritenuta è a titolo d'imposta se il percettore è una persona fisica

d

Il prelievo è articolato su due aliquote: 12,5% e 27%

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

L'aliquota del 12,5% si applica a:

- titoli pubblici ed equiparati
- obbligazioni a lungo termine (con scadenza non inferiore a 18 mesi)
- cambiali finanziarie

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

L'aliquota del 27% si applica a:

- depositi e conti correnti bancari e postali
- certificati di deposito
- obbligazioni a breve termine
- accettazioni bancarie
- titoli atipici

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione dei dividendi

Partecipazioni qualificate

- Titoli quotati
più del 2% dei diritti di voto o più del 5% del capitale sociale della società partecipata.
- Titoli non quotati
più del 20% dei diritti di voto o più del 25% del capitale sociale della società partecipata.

Tassazione dividendi a residenti

Gli utili distribuiti da una società di capitale ad altre società di capitale saranno esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.

	TIPOLOGIA DI REDDITO GENERATO	PROVENIENZA NAZIONALE (società che li eroga è italiana)	PROVENIENZA ESTERA (società che li eroga è straniera)
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Redditi di impresa (A)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera acconto
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Fuori dal reddito di impresa (Reddito di capitale) (B)	Imponibile al 100% con tassazione sostitutiva del 12,5%	Imponibile al 100% il netto di frontiera con tassazione sostitutiva del 12,5%
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Redditi di impresa (A)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera + tassazione del 12,5% a titolo di acconto
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Fuori dal reddito di impresa (Reddito di capitale) (B)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera + tassazione del 12,5% a titolo di acconto

(A) Percepiti da persone fisiche imprenditori e società di persone commerciali

(B) Percepiti da persone fisiche non imprenditori e società semplici

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Distribuzione di dividendi da parte di una società residente in un paese della black list che distribuisce dividendi a soggetti residenti:

- i dividendi concorrono integralmente alla formazione dell'imponibile del soggetto residente

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad un socio non residente:

- si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 27% indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata e indipendentemente dalla natura del socio

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Vi sono però 3 eccezioni:

1. Se il soggetto percipiente è una società di capitali residente in UE e soddisfa alcuni requisiti i dividendi non subiscono alcuna ritenuta
2. Nel caso in cui la società risieda nell'UE ma non rispetti i requisiti posti dalla direttiva madre-figlia o risiede invece fuori dall'UE i dividendi saranno tassati applicando aliquote previste nelle convenzioni bilaterali contro le doppie tassazioni stipulate dall'Italia con altri stati
3. Se il socio è una persona fisica non residente, si può applicare una ritenuta ridotta, qualora sia stata stipulata una convenzione tra l'Italia e lo stato di residenza del socio in questione. Qualora invece non sia applicabile alcuna convenzione la ritenuta sarà pari al 27% ma la persona fisica potrà richiedere un rimborso fino ai 4/9 dell'imposta pagata all'estero sugli stessi utili

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione delle plusvalenze

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Il trattamento delle plusvalenze dipende sia dalle caratteristiche del soggetto che le realizza sia dall'ammontare della partecipazione

TASSAZIONE PLUSVALENZE

SOCIETA' CEDUTA	CEDENTE	PARTECIPAZIONE	REGIME FISCALE
RESIDENTE	Persona fisica residente non imprenditore	QUALIFICATA	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare
RESIDENTE	Persona fisica residente non imprenditore	NON QUALIFICATA	Aliquota del 12,5 sul 100% della plusvalenza
RESIDENTE	Persona fisica non residente non imprenditore	QUALIFICATA	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare (salvo convenzioni bilaterali)
RESIDENTE	Persona fisica non residente non imprenditore	NON QUALIFICATA	esente

TASSAZIONE PLUSVALENZE

SOCIETA' CEDUTA	CEDENTE	PARTECIPAZIONE	REGIME FISCALE
RESIDENTE	Persona fisica imprenditore o società di persone residente	REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare
RESIDENTE	Persona fisica imprenditore o società di persone residente	SENZA REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Tassazione del 100% della plusvalenza
RESIDENTE	Società di capitali residente	REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	esente
RESIDENTE	Società di capitali residente	SENZA REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Tassazione del 100% della plusvalenza con aliquota IRES

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Plusvalenze su partecipazioni in società non residenti:

Valgono i criteri esposti per le società residenti.
In presenza di una convenzione bilaterale, è probabile che la tassazione avvenga solamente in Italia (cioè nel paese di residenza della società cedente)

Infine nel caso in cui la società ceduta abbia sede in un paese della black list, la tassazione è piena

La riforma del 2008

Principali obiettivi

- Neutralità
- Riduzione della pressione fiscale

Strumenti

- Riduzione aliquota legale IRES e allargamento base imponibile
- Riduzione aliquota legale IRAP e allargamento base imponibile

IRES

I principi di fondo che hanno ispirato gli interventi relativi all'IRES si possono così sintetizzare:

1. *invarianza di gettito* (la manovra avrà un effetto redistributivo tra le imprese ed i lavoratori autonomi garantendo il gettito attuale pur a fronte di una riduzione delle aliquote legali)
2. *neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa* (non sarà più necessario modificare la forma giuridica dell'impresa per poter usufruire del regime di tassazione proporzionale anziché progressivo)

IRES

3. *semplificazione strutturale del sistema*
(non si tratta di interventi “spot” ma di
interventi “a regime”)

IRES

1. **Invarianza di gettito.** Questo primo obiettivo è stato realizzato:
 - a. riducendo l'aliquota legale dell'imposta societaria dal 33% al 27,5%
 - b. ampliando la base imponibile

IRES

L'allargamento della base imponibile si ottiene con i seguenti provvedimenti:

- revisione dei criteri di deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali (i nuovi provvedimenti non interessano le imprese individuali e le e società di persone, per le quali essi sono sostanzialmente deducibili in forma integrale salvo nel caso in cui siano stati percepiti in esercizio d'impresa proventi esclusi da tassazione)

IRES

Gli interessi passivi sono

– Interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi

– L'eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del reddito operativo lordo (ROL)

- la quota di ROL non utilizzata può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando così la soglia di deducibilità degli interessi

- riporto della quota indeducibile degli interessi passivi nei periodi d'imposta successivi

IRES

- In formule

Il reddito d'impresa:

$$B=R-L-M+0,05D+IA-\alpha IP-A + \Delta S + \Delta W$$

- R = ricavi
- L = spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprehensive di oneri contributivi)
- M = costi variabili
- D = dividendi
- IA = interessi attivi
- IP = interessi passivi (F=IP-IA)
- A = ammortamenti
- ΔS = variazione delle scorte
- ΔW = plusvalenze patrimoniali

IRES

- se $IA > IP$ si possono dedurre tutti gli IP → $\alpha = 1$
- se $IA < IP$ si può dedurre subito una quota di $IP = IA$. Cosa fare della differenza $(IP - IA)$ (Residuo interessi passivi)?
 1. Se $RIP < 30\%$ del ROL, tutti gli IP vanno in deduzione → $\alpha = 1$
 2. Se $RIP > 30\%$ del ROL, si può dedurre solo il 30% del ROL
→ $\alpha = (IA + 0,3 \text{ ROL}) / IP$
- ROL = valore della produzione – costi della produzione (al lordo degli ammortamenti) + canoni leasing dei beni strumentali

IRES

Nell'esercizio 2008 il limite del 30% ROL è aumentato di 10.000 euro

Dall'esercizio 2010:

1. la quota di ROL non utilizzata potrà essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando la soglia di deducibilità degli interessi
2. Gli IP indeducibili nell'esercizio potranno essere dedotti negli esercizi successivi, almeno fino alla soglia del solito 30%ROL

IRES

Valore della produzione	12.000
Costi della produzione (inclusi amm.)	9.000
Ammortamenti	900
Canoni Leasing	100
Interessi passivi	2.000
Interessi attivi	500

- $IP=2.000 > IA=500$
- $ROL = 12.000 - 9.000 + 900 + 100 = 4.000$
- $\text{Interessi passivi deducibili} = \alpha IP = IA + 0,3$
 $ROL = 500 + 0,3 * 4.000 = 1.700$
- $\text{Interessi passivi indeducibili} = 2000 - 1.700 = 300$

IRES

- abrogazione della possibilità di calcolare, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati o accelerati al fine di poter usufruire del differimento d'imposizione
- allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing) al fine di poter usufruire della deducibilità dei canoni
- revisione del c.d. regime pex (ossia delle plusvalenze esenti) che torna al livello del 95% (in pratica, in caso di plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti, il livello di tassazione torna ad essere equiparato a quello di tassazione dei dividendi, vale a dire il 27,5% sull'imponibile del 5%, che equivale al 1,375% dell'intera plusvalenza);

IRES

- semplificazione della deducibilità delle spese di rappresentanza
- modifica del regime del consolidato fiscale (cui sono ammesse le sole società di capitali) per quanto riguarda le agevolazioni consistenti nella esenzione totale da tassazione per i dividendi, nella deduzione degli interessi passivi da pro-rata patrimoniale e nella neutralità dei trasferimenti

IRES

Queste misure di ampliamento della base imponibile includono:

- 1. sia di misure di effettivo ampliamento di base imponibile** attraverso l'identificazione di costi non più deducibili (come nel caso, in parte, degli interessi passivi)

IRES

2. **sia di misure che portano ad un temporaneo ampliamento della base imponibile** in quanto prevedono, comunque, l'integrale deducibilità dei relativi costi (nel caso dell'ammortamento anticipato non sarà più possibile il differimento della tassazione ad un periodo successivo ma si potrà comunque continuare a dedurre integralmente le quote di ammortamento ordinario; nel caso dei contratti di leasing non vengono toccate le regole di deducibilità dei canoni se non per allungare il periodo di vita dei contratti e ciò significa, in concreto, canoni annui più bassi nei primi anni di vita del contratto, maggiore imponibile in questi anni e quindi maggiore tassazione che verrà poi recuperata negli anni finali del contratto).

IRES

Quanto agli **effetti redistributivi** di queste misure va considerato che la normativa sulla deducibilità degli interessi passivi interessa esclusivamente le società di capitali, mentre tutte le altre misure (ammortamenti, leasing, deduzioni extracontabili, ecc.) interessano tutte le imprese, quindi anche quelle non soggette ad IRES ma ad IRPEF (ditte individuali e società di persone).

IRES

Al fine di compensare l'abbattimento della aliquota IRES al 27,5% è poi prevista una modifica al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate in capo ai soggetti possessori di partecipazioni c.d. qualificate (ossia superiori al 20% se trattasi di partecipazioni in società di capitali non quotate ovvero del 25% se trattasi di partecipazioni in società di persone): l'invarianza di gettito, in questo caso, è garantita dalla modifica della parte di dividendo o di plusvalenza soggetta a tassazione (che passa dal 40% al 49,72%).

IRES

Opzione per tassazione proporzionale al 27,5%

La neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa viene realizzata prevedendo che le imprese individuali e i soci di società di persone in contabilità ordinaria (non importa se per obbligo o per opzione) possano optare per un'analogia tassazione riservata alle società di capitali

Essa consiste in una tassazione, separata, del reddito d'impresa alla stessa aliquota proporzionale del 27,5% riservata ai soggetti IRES.

IRES

Opzione per tassazione proporzionale al 27,5%

L'opzione è valida per la parte di reddito non prelevata ovvero non distribuita.

Conseguentemente, sulla parte di reddito prelevata o distribuita la tassazione continuerà ad essere di tipo progressivo

Nell'ipotesi di successivo prelievo o distribuzione di quest'ultima parte di reddito è prevista l'applicazione della ordinaria tassazione progressiva con scomputo di quanto precedentemente pagato in modo proporzionale

IRES

Neutralità:

- **Modalità di finanziamento: non neutrale**
- **Scelte di investimento: non neutrale se finanziato con azioni, neutrale se finanziato con debito solo se vincoli a deducibilità IP non stringenti**

IRES

Ires è un'imposta sul profitto

Ma alcuni aspetti allontanano la base imponibile dal vero profitto, in particolare:

1. I beni capitali sono ammortizzati al costo storico (in periodi di inflazione, si ha una sopravvalutazione dei profitti)
2. Gli interessi passivi sono deducibili nel loro valore nominale (in periodi di inflazione si sopravvaluta il costo del capitale e si sottovaluta il profitto)

IRAP

Anche gli interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP sono improntati ai principi di invarianza di gettito e di semplificazione strutturale del sistema

- L'aliquota legale (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%.
- si provvede ad ampliare la base imponibile

IRAP

E' previsto, in generale, che la base imponibile per i soggetti esercenti attività d'impresa (sia quelli più grandi che quelli più piccoli) non sia più influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche.

Ne deriva che non potranno più essere fatte valere variazioni relative, ad esempio agli ammortamenti anticipati, così come non si potrà più utilizzare (ai soli fini IRAP) la rateizzazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali e diventa indeducibile l'ICI imputata a bilancio